



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

NECESSITÀ DI EMISSIONE DI UNA NUOVA CARTELLA IN CASO DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO DEL CONTRIBUENTE ANCHE IN CASO DI RIFORMA IN APPELLO

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Benevento - Sezione 1,
Sentenza del 25/3/2025, n.450 /2025

Composizione

Pres. Soviero Francesco – Rel. Galasso Luigi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA
POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO -
IN GENERE -

Pronuncia di primo grado di annullamento della cartella – Riforma in
appello - Necessità di nuova cartella - Sussistenza - Impugnazione
dell'intimazione di pagamento fondata sulla cartella annullata - Profilo
di nullità non denunciato dal ricorrente - Rilevabilità d'ufficio –
Esclusione - Fondamento.

Massima

In tema di riscossione dei tributi, la sentenza che accoglie il ricorso
proposto dal contribuente e annulla la cartella di pagamento comporta
la caducazione dell'atto impugnato, indipendentemente dal suo
passaggio in giudicato e, pur se riformata in appello, impone l'emissione
di una nuova cartella. Tuttavia, ove il contribuente abbia impugnato
l'intimazione di pagamento fondata sulla prima cartella senza dedurre
tale motivo di nullità, il ricorso dev'essere rigettato, in quanto la natura
impugnatoria del giudizio tributario esclude la rilevabilità d'ufficio di
ragioni di nullità differenti da quelli specificamente denunciati dal
ricorrente.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

art. 68 del d.lgs. 31/12/1992, n. 546

art. 37 del d.P.R. 26/4/1986, n. 131

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 31/01/2025, n. 2385, Rv. 673827 - 01 (VEDI);

Cass. Sez. 5, 27/07/2012, n. 13445, Rv. 623512 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025